

1330 - 5 DIC. 2003

Oggetto : proposta di legge concernente " Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo edilizio".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Urbanistica e Casa

Vista la legge 346/71 – Statuto della Regione Lazio;

Visto il Visto il Decreto Legislativo 112/98;

Vista la legge regionale 14/99;

Vista la legge regionale 38/99 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 – Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Rilevato che il suddetto decreto legge, anche alla luce del nuovo riparto tra Stato e Regioni delle attribuzioni costituzionali, illegittimamente disciplina una nuova sanatoria urbanistico-edilizia, riconoscendo la facoltà di proporre domanda di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e sancendo l'estinzione dei reati contravvenzionali connessi ai medesimi abusi edilizi ;

Rilevato che, proprio in virtù di tali considerazioni, contro tale normativa è stata proposta impugnativa innanzi alla Corte costituzionale, giudice delle leggi nel nostro ordinamento;

Considerato che i tempi di attesa del pronunciamento della Corte costituzionale non sono al momento prevedibili e comunque non brevissimi;

Considerato che si pone quale imprescindibile esigenza di tutela della legalità costituzionale, dell'interesse pubblico, e nella sua dimensione nazionale ed in quella regionale, evitare che la normativa "de qua" espliciti i suoi effetti nell'ambito dell'ordinamento della Regione Lazio;

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

1330 = 5 DIC. 2003

Ritenuto, per le finalità di cui sopra, di dover procedere all'emanazione, con legge regionale, di una normativa di "recepimento" del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) la quale disciplini compiutamente, tra gli altri aspetti, il regime sanzionatorio ed i limiti e le condizioni per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria;

Ritenuto che una disciplina così dettagliata richiede, per la sua elaborazione ed approvazione, tempi tecnici tali da non garantire che il suo sopraggiungere rinvenirebbe la **res adhuc integra** ovvero l'interesse pubblico che si prefigge di tutelare ancora integro;

Ritenuta unica strada percorribile quella di approvare un testo di legge che rinvii la completa disciplina della materia ad un futuro atto legislativo regionale, da adottarsi, al fine di assicurare il rispetto del principio della certezza del diritto, entro il termine del 31 marzo 2004, termine previsto dalla censurata legislazione nazionale quale **dies ad quem** per la proposizione delle domande in sanatoria, limitandosi, per il resto a fissare gli obiettivi che dovranno essere perseguiti dalla futura legge regionale ed a disporre la sospensione dei procedimenti comunali tesi al rilascio del titolo abilitativi in sanatoria;

Visto l'assenso del Direttore della Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

Acquisito il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Territorio

DELIBERA

di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale concernente "Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo edilizio" che consta di n. 2 articoli e una relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

ALLEG. alla DELIB. N. 1330
DEL 5 DIC. 2003

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE

"MISURE URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
DALL'ABUSIVISMO EDILIZIO"



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 1

(Legislazione regionale in materia di governo del territorio)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni nonché dalle altre leggi statali, provvede, entro il 31 marzo 2004, alla emanazione di una disciplina organica in materia di governo del territorio, con particolare riferimento alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e al relativo regime sanzionatorio, ivi compresi limiti e condizioni per il rilascio di titoli abilitativi edilizi in sanatoria.

2. La legge regionale di cui al comma 1 persegue i seguenti obiettivi:

- a) gestione del territorio attraverso la pianificazione territoriale ed urbanistica;
- b) miglioramento del sistema insediativo;
- c) eliminazione di squilibri sociali, territoriali e di settore;
- d) esclusione della sanabilità di abusi edilizi in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente.




Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 2


(Isirutoria e rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 1, i comuni sospendono i procedimenti relativi al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente di cui all'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 32 del d.l. 269/2003 relative all'estinzione dei reati contravvenzionali connessi agli abusi edilizi nonché la possibilità per gli interessati di presentare domande di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi del medesimo articolo 32.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



RELAZIONE

A seguito dell'impugnazione da parte della Giunta regionale davanti alla Corte Costituzionale dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e in attesa della pronuncia della Consulta, si rende necessario, nell'immediato, adottare la proposta di legge regionale in esame, al fine di impedire, nell'ambito della Regione Lazio, il dispiegarsi degli effetti amministrativi della sanatoria edilizia prevista dal citato decreto legge 269/2003.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), infatti, mancando nella legislazione regionale una disciplina di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), soprattutto con riferimento all'attività di vigilanza nel settore urbanistico-edilizio, ivi compresi il relativo regime sanzionatorio e i limiti e le condizioni per il rilascio di titoli abilitativi edilizi in sanatoria, si dovrebbe applicare nel nostro territorio la normativa statale in materia vigente alla data di entrata in vigore della suddetta legge 131/2003. La proposta di legge regionale è tesa proprio ad evitare questa eventualità.

Per evidenti problemi di carattere tecnico, non essendo possibile in un lasso di tempo così ristretto porre in essere una normativa regionale che recepisca il testo unico dell'edilizia, la proposta di legge in esame, all'articolo 1, si limita a rinviare una tale disciplina ad una futura legge regionale, da adottarsi, per esigenze di certezza del diritto, entro il termine prescritto dalla legge statale per la presentazione delle domande di sanatoria edilizia e cioè il 31 marzo 2004. L'articolo 1 definisce, inoltre, gli obiettivi che dovranno essere perseguiti dalla futura legge regionale, tra i quali rientra, in particolare, l'esclusione della sanabilità degli abusi edilizi che ~~compromettono l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio regionale. In collegamento con gli strumenti urbanistici -~~

L'articolo 2, invece, da un canto, dispone la sospensione dei procedimenti comunali di rilascio dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria finché non entrerà in vigore la legge regionale di recepimento del testo unico dell'edilizia e, quindi, di fatto sospende l'applicazione della sanatoria edilizia nella nostra Regione limitatamente ai soli effetti amministrativi, dall'altro, fa salvi gli effetti estintivi dei reati contravvenzionali connessi agli abusi edilizi di cui all'articolo 32 del decreto legge 269/2003, trattandosi di materia penale di esclusiva competenza statale, nonché la correlata possibilità per gli interessati di presentare comunque la domanda di sanatoria a garanzia delle proprie posizioni giuridiche.

*Per
Maggi*

Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Q





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

ALLEGATO IN
VISIONE

Il Direttore

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Misure dall'abusivismo edilizio".

Parere di fattibilità.

A seguito dell'impugnazione da parte della Giunta regionale davanti alla Corte Costituzionale dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e in attesa della pronuncia della Consulta, si rende necessario, nell'immediato, adottare la proposta di legge regionale in esame, al fine di impedire, nell'ambito della Regione Lazio, il dispiegarsi degli effetti amministrativi della sanatoria edilizia prevista dal citato decreto legge 269/2003.

Per evidenti problemi di carattere tecnico, non essendo possibile in un lasso di tempo così ristretto porre in essere una normativa regionale che recepisca il testo unico dell'edilizia, la proposta di legge in esame, si limita a rinviare una tale disciplina ad una futura legge regionale, da adottarsi, per esigenze di certezza del diritto, entro il termine prescritto dalla legge statale per la presentazione delle domande di sanatoria edilizia e cioè il 31 marzo 2004. Si definiscono inoltre gli obiettivi che dovranno essere perseguiti dalla futura legge regionale, tra i quali rientra, in particolare, l'esclusione della sanabilità degli abusi edilizi che compromettano l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio regionale.

(Prof. Ing. Patrizio Cuccioletta)





REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi

ALL. CN
M. J. J. J.

Al Direttore

Roma, il 27 NOV. 2003

Prot. 151216

Proposta di legge regionale
concernente: "Misure urgenti per
la salvaguardia del territorio
dall'abusivismo edilizio".

Presidente Giunta regionale

Assessore all'Urbanistica e casa

Direttore del Dipartimento
Territorio

Direttore della Direzione regionale
Territorio e urbanistica

↳ Ufficio del Segretario della Giunta

p.c. Direttore del Dipartimento
Istituzionale

LORO SEDI

Si trasmette, per il seguito di competenza, il testo della proposta di legge regionale in oggetto, corredata della relazione illustrativa, formulata secondo le indicazioni dell'Assessore all'Urbanistica e casa.

Lo schema di deliberazione della proposta di legge sarà inoltrato alla Segreteria della Giunta dal Dipartimento competente in materia.

D.ssa Giuseppina Mongiardo Florio

Florio

9

